



DICHIARAZIONE RESA DAI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DI ASSENZA
DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a Paolo Rug nato/a Podole
il 27/11/71 in relazione all'incarico di componente della commissione di
valutazione delle candidature per l'assunzione di
addetto al recupero crediti

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e
dichiarazione mendaci (artt. 75 e 76 D.P.R. N. 445/2000), sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse con i candidati ai sensi della legge 241/1990
art. 6 bis¹, né in alcuna delle situazioni di incompatibilità con i concorrenti previste dagli artt. 51² e 52³ del
Codice di Procedura Civile.

¹ Art.6 bis L.241/1990 introdotto dall'art. 1, comma 41, L. 190/2012. Conflitto di interessi

"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni
situazione di conflitto, anche potenziale"

² Art. 51 c.p.c. Astensione del giudice (applicabile, secondo l'orientamento della giurisprudenza
amministrativa, ai concorsi universitari)

"Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) Se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) Se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o
commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) Se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle
parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) Se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha
conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come
consulente tecnico;
- 5) Se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti;
se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato,
di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio
l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo
dell'ufficio superiore".

³ Art. 52 c.p.c. Ricusazione del giudice

"Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante
ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il/La sottoscritto/a si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Pordenone il 13/03/24

Il/La Dichiarante

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.
La ricusazione sospende il processo".
